

Convenzione per la gestione associata dell'ufficio di Segretario Comunale

tra i Comuni di

GAVARDO E MUSCOLINE

(Provincia di Brescia)

Repertorio n.

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di giugno, tra:

il **Comune di Gavardo**, con sede in Gavardo (Brescia), Piazza Guglielmo Marconi 7, codice fiscale 00647290170, qui rappresentato dal Sindaco, signor Davide Comaglio, nato a Gavardo (Brescia) il 2 marzo 1973, codice fiscale CMG DVD 73C02 D940D;

il **Comune di Muscoline**, con sede in Muscoline (Brescia), Piazza Roma 8, codice fiscale 00850440173, qui rappresentato dal Sindaco, signor Giovanni Benedetti, nato a Muscoline (Brescia) il 15 novembre 1961, codice fiscale BND GNN 61S15 F820Y;

si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO che:

1. l'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e l'articolo 10 del DPR 4 dicembre 1997, numero 465, prevedono la possibilità per i comuni ricompresi nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro convenzioni per la gestione dell'ufficio di Segretario Comunale;
2. i comuni di Gavardo e Muscoline (Provincia di Brescia), ricompresi nella medesima sezione regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, hanno inteso avvalersi di tale facoltà;
3. infine, lo schema della presente convenzione è stato preventivamente approvato dai rispettivi organi consiliari [comune di Gavardo, deliberazione numero 7 del 13 giugno 2019 (allegato A); comune di Muscoline, deliberazione numero 20 del 11 giugno 2019 (allegato B), esecutive ai sensi di legge];

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di GAVARDO E MUSCOLINE, provincia di Brescia, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segretario comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di GAVARDO assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il vice segretario individuato, di volta in volta, dal Sindaco capo convenzione, tra i vice segretari in servizio nei Comuni della convenzione o, in mancanza, si procederà secondo le disposizioni vigenti in materia di supplenza.

Resta fermo che in virtù delle disposizioni vigenti l'incarico di supplenza del vice segretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza semestrale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, graviterà su ciascun Comune nel rispetto dei seguenti limiti percentuali:

1. Comune di Gavardo minimo 60,00% - massimo 75,00%;
2. Comune di Muscoline minimo 25,00% - massimo 40,00%.

In sede di prima applicazione gli enti convenzionati fissano le seguenti percentuali di ripartizione della spesa:

1. Comune di Gavardo 70% - n. 25 ore settimanali
2. Comune di Muscoline 30% - n. 11 ore settimanali.

Gli enti potranno modificare di comune accordo le percentuali di ripartizione della spesa, nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma 2, mediante apposita deliberazione della rispettiva giunta comunale.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente

convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque) e 3 (tre) mesi a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione, indicativamente dal 1° luglio 2019 e sino al 30 settembre 2024.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento, in caso di disparità decide il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia (AGES Lombardia) con atto deliberativo;
- Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61 esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco).
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 20 giorni dalla ricezione dell'ultima notifica alle amministrazioni interessate;
- Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario stesso deve essere nominato. Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il segretario quest'ultimo conserva la titolarità del comune capo convenzione.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe 2[^], (popolazione compresa tra i 10.000 e i 65.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro.

ART. 11 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno – Servizio Albo SS. CC. PP. – Sezione Lombardia per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di GAVARDO – *Davide Comaglio*

Comune di MUSCOLINE – *Giovanni Benedetti*

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.